

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 03 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 053 DEL CALCIATORE SILVESTRINI MASSIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRAVISDOMINI AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. FRIULI V.G.).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del calciatore Silvestrini Massimo e dichiara, il medesimo calciatore, svincolato ex art. 109 NOIF dalla società ASD Pravisdomini.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 055 DELLA SIG.RA CASCINO CATERINA CONTRO LA SOCIETA' SS BORGOLOMBARDO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GUARESÌ MICHAEL (06.09.1997 MATR. FIGC 2093638).**

Ordinanza.

- 3) RECLAMO N. 056 DEI SIGG.RI RAMUNDO TIZIANO E CASALANGUIDA CARMELINA CONTRO LA SOCIETA' ASD BOYS MONTENERO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 107 NOIF DEL CALCIATORE RAMUNDO PIERPAOLO (28.11.2001 MATR. FIGC 5580465).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dei sigg.ri Ramundo Tiziano e Casalanguida Carmelina e dichiara svincolato, ex art. 107 NOIF, il calciatore Ramundo Pierpaolo dalla società ASD Boys Montenero.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N. 063 DELLA SIG.RA VILLACIDRO IMMACOLATA CONTRO LA SOCIETA' U.P. REVERE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE VILLACIDRO ARMANDO SAIMHON (29.08.1997 MATR. FIGC 6515020).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.066 DEL C.R. EMILIA ROMAGNA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PINTO DE SOUZA JEFFERSON (09.04.1988 MATR. FIGC 5902199) IN FAVORE DELLA SOCIETA' SS CASALECCHIO 1921.**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, restituisce gli atti al C.R. Emilia Romagna avendo verificato l'applicazione delle norme e la decisione assunta dal medesimo Comitato, ritenendo comunque le parti nei termini per impugnare la decisione del C.R. Emilia Romagna.

- 6) RECLAMO N. 067 DEL CALCIATORE DIGNO ADAMO (18.02.1980 MATR. FIGC 3329217) CONTRO LA SOCIETA' ASD REAL METAPONTINO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELLO SVINCOLO EX ART. 107 NOIF.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del calciatore Digno Adamo e dispone ripristinarsi il vincolo in favore della società ASD Real Metapontino. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti. Ordina restituirsì la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 068 DELLA SIG.RA PANIZZA FEDERICA CONTRO LA SOCIETA' AS VIS NOVA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ANGILLETTI GABRIELE (27.12.1999 MATR. FIGC 5718674).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 8) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.071 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE C.R. SICILIA IN ORDINE ALLA REVOCA DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI NOCILLA GABRIELE (12.10.1995 MATR. FIGC 4884473) - VENTURA ALESSIO (19.07.1978 MATR. FIGC 3026438).**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara validi i provvedimenti di revoca del tesseramento in favore della società USD Atletico Catania, adottati dal C.R. Sicilia, dei calciatori Nocilla Gabriele e Ventura Alessio.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 03 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete